

Stralcio del fascicolo

**Enti Locali:
Manovra Finanziaria 2009
(bilancio, gestione, adempimenti e scadenze)
*Con gli aggiornamenti al 31 marzo 2009.***

a cura del *Dott. Francesco Bruno*



La manovra finanziaria 2009: bilancio, gestione, adempimenti e scadenze

Il numero speciale dell'osservatorio del quale è stato estratto il presente stralcio è riservato alla manovra finanziaria 2009 che, con l'anticipo all'estate 2008 delle misure più corpose, aveva seguito un percorso innovativo rispetto a quello tradizionale delle manovre legate alla legge finanziaria di fine anno.

Nella realtà, il percorso non ha sortito gli effetti desiderati ed auspicati, ossia di disporre di un quadro normativo definito ben prima della scadenza ordinamentale per l'approvazione dei bilanci locali, nell'intento – dopo quindici anni – di consentirne il rispetto. E, in concreto, è stato necessario, ancora una volta, attendere fine d'anno per avere un quadro pressoché completo della manovra per il 2009.

Di tradizionale sono rimaste le, come sempre, numerosissime deleghe per la concreta attuazione di numerose norme e la difficoltà di orientarsi in contenuti normativi che, se non sono più sparsi in centinaia di commi di uno o pochi articoli, sono recati da centinaia di articoli sparsi in una dozzina di provvedimenti legislativi. Ed è tradizionale anche l'attesa dell'ultima Gazzetta Ufficiale (cartacea) del 31 dicembre per avere i testi delle ultime disposizioni d'interesse, alcune delle quali modificate anche successivamente.

Nell'elaborazione proposta, le annotazioni sono correlate agli ultimi provvedimenti legislativi (Decreti-legge 92, 93, 97, 112, 137, 154 e 172, convertiti in legge al 31 dicembre 2008; decreti legge 185, 207 e 208 del 2008 e D.L. 5 del 2009, convertiti in legge dopo il 31 dicembre 2008; legge finanziaria 2009, 22 dicembre 2008, n. 203).

Non sono contenuti le norme, gli adempimenti e le scadenze connessi al patto di stabilità interno, che formano oggetto di separata trattazione.

BILANCIO DI PREVISIONE

Documenti di programmazione e previsione

1. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo. **(art.13, c.3, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170).**
2. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale. **(art.13, c.4, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170).**

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. **(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).**
 - 1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.
 - 1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2009, già prorogato al 31 marzo 2009, (D.M. 19 dicembre 2008), è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2009. **(D.M. 26 marzo 2009, in G.U. n. 78 del 3 aprile 2009).**
2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**
 - 2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.
 - 2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
 - 2.3. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).**

Mancata approvazione

1. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2009, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. **(art.2 quater, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**
 - 1.1. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:
 - a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
 - b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. **(art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).**

1.2. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. **(art.2 quater, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

2.1. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Vincoli patto di stabilità interno

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno, devono iscrivere in bilancio le previsioni di entrata e di spesa corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di riscossioni e pagamenti in c/capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. **(art.77 bis, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

1.1. L'obbligo della coerenza delle previsioni con l'obiettivo del saldo finanziario di competenza misto decorre dal bilancio 2008. **(art.1, c.684, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art.1, c.379, lett. g, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.2. Al fine di verificare la coerenza, al bilancio deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Certificazione di bilancio

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. **(art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

Allegati al bilancio

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti di cui all'art. 172 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, tuttavia, in mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la allegazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f.

2. Al fine di verificare la coerenza delle previsioni di bilancio con l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista 2009-2011 del patto di stabilità interno, al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa dagli aggregati rilevanti ai fini del patto. **(art. 77 bis, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

3. Al bilancio di previsione deve essere allegato il “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. **(art.58, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

4. Gli oneri finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, devono essere evidenziati in una nota informativa da allegare al bilancio di previsione. **(art. 62, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203)**

RENDICONTO

Termine per l'approvazione

1. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile (termine precedente, 30 giugno) dell'anno successivo. (art. 151, c. 7 e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Conto del Tesoriere

1. Il tesoriere deve rendere il conto della propria gestione di cassa entro 30 giorni (termine precedente, due mesi) dalla chiusura dell'esercizio finanziario. (art. 226, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. b), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Conti degli agenti contabili

1. L'economista, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro 30 giorni (termine precedente, due mesi) dalla chiusura dell'esercizio finanziario. (art. 233, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. d), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Certificazione

1. Con D.M. interno, da emanare entro il 31 gennaio, sono approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni. (art. 161, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

2. La certificazione è sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione. (art. 161, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

3. Alla certificazione del conto di bilancio deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale, che non è costituita dal modello approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, bensì dalla certificazione approvata con D.M. a valenza triennale. (art. 160, c. 1, lett. e), D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 4, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

3.1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

3.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).

3.3. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.(art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3.4. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (art.243, c.1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Accertamento convenzionale

1. I comuni sono autorizzati, per l'esercizio 2008, ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, la differenza tra la maggiore riduzione dei trasferimenti statali 2008 sul fondo ordinario (quantificata in 784 milioni di euro), pari al maggior gettito stimato per Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9 che hanno autonomia reddituale e funzionale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e l'effettivo maggior gettito certificato con le modalità definite con D.M. 17 marzo 2008. (art.2, c.2 e 4, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

1.1. Gli importi sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nel 2008 ai fini del patto di stabilità interno. (art. 2, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Allegati

1. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono allegato obbligatorio del rendiconto. (art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Le modalità di attuazione saranno definite con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 21 ottobre 2008.

2. Gli impegni finanziari sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, devono essere evidenziati in una nota informativa da allegare al rendiconto. (art. 62, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203).

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Tesoreria unica

1. Dal 1° gennaio 2009 anche tutti i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti fuoriescono dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. **(art.77 quater, c.1, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cesseranno di avere efficacia tutte le disposizioni ministeriali relative a sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica. **(art.77 quater, c.9).**

2. Alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in contabilità speciale infruttifera, dal 1° gennaio 2009, affluiranno soltanto le entrate derivanti da assegnazioni, contributi e quanto altro importo proveniente direttamente dal bilancio dello Stato. **(art.7, c.2, D.Lgs 7 agosto 1997, n.279, nel testo sostituito dall'art.77 quater, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. Costituiscono entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato anche quelle da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari statali sia in conto capitale che in conto interessi.

3. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 26 novembre 2008, n. 33, sono forniti chiarimenti sull'estensione del sistema di tesoreria unica mista a decorrere dal 1° gennaio 2009. **(in G.U. n. 295 del 18 dicembre 2008).**

3.1. Il passaggio alla tesoreria mista riguarda tutti gli enti locali e le loro forme associative (consorzi, unioni di comuni, autorità d'ambito).

3.2. Una volta esaurite le entrate proprie degli enti depositate presso i tesorieri, deve farsi ricorso a quelle depositate presso il sottoconto fruttifero della contabilità di tesoreria, per la graduale estinzione dello stesso.

3.3. In caso di pignoramento, il tesoriere appone il vincolo prioritariamente sui fondi depositati presso la tesoreria statale. Per l'assegnazione disposta a favore del soggetto pignorante, il pagamento deve essere disposto utilizzando prioritariamente, se esistente, la liquidità libera da vincoli di destinazione depositata presso il tesoriere e, contestualmente, deve essere rimosso il vincolo di indisponibilità apposto sui fondi depositati in contabilità speciale.

3.4. Il versamento delle ritenute erariali e dell'Irap deve continuare ad essere effettuato tramite il mod. F24EP ed i versamenti contributivi agli enti previdenziali con operazioni di girofondi.

3.5. Viene meno l'obbligo di girofondi tra enti sottoposti al regime di tesoreria mista (tra enti locali e tra regioni ed enti locali), per cui i trasferimenti sono disposti direttamente sul conto bancario degli enti in questione.

3.6. L'obbligo di girofondi resta per i versamenti da effettuare in favore dello Stato, degli enti inseriti nella tabella B allegata alla legge 720/1984 (es. enti previdenziali) e degli enti ancora sottoposti al regime di tesoreria unica.

4. Qualora dai conti di tesoreria statale dovessero registrarsi prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'U.E., il ministro dell'economia e finanze può adottare adeguate misure di contenimento dei prelevamenti. **(art.77 bis, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Pagamenti ad esercenti arti e professioni

1. 'E abrogata la norma che prevedeva che, con gradualità, l'erogazione di compensi in denaro superiori a 99,99 euro per l'esercizio di arti e professioni non può essere disposta in contanti, bensì esclusivamente a mezzo di assegno non trasferibile, bonifico bancario, altre modalità di pagamento bancario o postale o mediante sistemi di pagamento elettronico. **(art.19, c.4, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dall'art.35, c.12, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, abrogato dall'art.32, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. La gradualità della soglia oltre la quale l'erogazione di compensi non poteva essere disposta in contanti, ora abrogata, era la seguente:

- 100,00 euro, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) all' 11 agosto 2006 (data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione 48/2006);

- 1.000,00 euro, dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008;

- 500,00 euro, dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009;

- 100,00 euro, dal 1° luglio 2009. **(art.35, c. 12 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n.223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, nel testo sostituito dall'art.1, c.69, legge 27 dicembre 2006, n.296, abrogato dall'art.32, c.3).**

Pagamenti ad appaltatori di opere, forniture e servizi

1. 'E soppressa la disposizione che, relativamente ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi, imponeva all'Ente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati. **(art.35, c.34, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, abrogato dall'art.3, c.8, D.L. 3 giugno 2008, n.97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n.129).**

1.1. 'E abrogato il decreto ministero economia e finanze 25 febbraio 2008, n.74, con il quale era stato approvato il regolamento volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti. **(in G.U. n.90 del 16 aprile 2008).**

2. In tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, le stazioni appaltanti pubbliche non devono più richiedere agli appaltatori il DURC, ma acquisirlo d'ufficio dalla Cassa edile, dall'Inps o dall'Inail. **(art. 16bis, c. 10, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).**

2.1. Il DURC deve essere acquisito, senza eccezione alcuna, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. **(interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 10/2009).**

2.2. Il DURC deve essere acquisito anche nei confronti di soggetti pubblici che partecipano a procedure di evidenza pubblica. **(interpello ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 20 febbraio 2009, n. 9/2009).**

Servizi di riscossione

1. I comuni che, alla data del 27 luglio 2008, hanno in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Ici, possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate. **(art.1, c.7 bis, aggiunto al D.L. 27 maggio 2008, n.93, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n.126).**

2. Con D.M., che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 marzo 2008, sono individuati i casi e le modalità di accesso dei comuni all'anagrafe tributaria. **(art.1, c.225, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2.1. Nelle more dell'adozione del D.M., gli enti locali accedono ai dati, purchè sia stata già notificata ingiunzione. **(art.83 bis, c.28 sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.2. I dipendenti autorizzati all'accesso sono scelti dal dirigente o responsabile dell'ufficio tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni.

2.3. L'autorizzazione preventiva, in forma scritta, deve essere comunicata all'agenzia delle entrate.

2.4. A decorrere dall'anno 2009, i nominativi dei dipendenti autorizzati all'accesso devono essere comunicati all'agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Dal 1° gennaio 2009 l'aggio a totale carico del debitore per l'attività degli agenti della riscossione è pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi, in caso di pagamento oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella. Nel caso di pagamento entro il 60° giorno, solo il 4,65% è a carico del debitore, mentre il restante 4,35% è a carico dell'ente. **(art. 17, D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112, nel testo sostituito dall'art. 32, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).**

3.1. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. **(art. 17, c. 4).**

3.2. Nei casi di riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spettante è nella misura stabilita con D.M. 4 agosto 2000. **(art. 17, c. 5 bis).**

Dati periodici della gestione di cassa

1. Gli enti locali, in quanto soggetti al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), ed i rispettivi tesoriери non sono più tenuti alla trasmissione dei modelli sui flussi trimestrali di cassa di cui all'art.30 della legge 5 agosto 1978, n.468, e relativi decreti ministeriali di attuazione. **(art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

1.1. Poiché le modalità di attuazione della dismissione della rilevazione trimestrale di cassa saranno stabilite con decreto ministeriale, nelle more, la rilevazione prosegue con le consuete modalità. **(nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 18 settembre 2008, n.107947).**

2. Con decreto del ministero economia e finanze, al fine di attivare un nuovo sistema di acquisizione dei dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti. **(art.1, c.685 bis, legge 27 dicembre 2006, n.296, aggiunto dall'art.1, c.379, lett. i, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.77 bis, c.27, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Flussi informativi

1. I dati dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta di scopo, delle sanzioni e interessi devono essere trasmessi al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, per i versamenti eseguiti dai contribuenti fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per i versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. **(D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008).**

1.1. La prima scadenza del 31 marzo 2009 è rinviata al 31 ottobre 2009. **(circolare ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599).**

1.2. I dati da trasmettere sono quelli relativi alle riscossioni con modalità diverse dal versamento unitario o mediante conto corrente postale, salvo, per quest'ultima fattispecie, che Poste Italiane S.p.a. non provveda alla rendicontazione dei bollettini.

1.3. La trasmissione dei dati relativi all'anno d'imposta 2007 deve avvenire entro il 31 dicembre 2008 e quelli relativi all'anno d'imposta 2008 entro il 28 febbraio 2009.

Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa

1. L'inadempienza alle disposizioni relative al sistema informatico delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) ed ai relativi adempimenti di comunicazioni, comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato. **(art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono allegato obbligatorio del rendiconto. **(art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. Le modalità di attuazione saranno definite con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 21 ottobre 2008

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. 'E soppressa la commissione istituita presso il ministero dell'economia e finanze avente le seguenti finalità :

- formulare proposte utili ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci ;
- elaborare studi e proposte per la definizione dei principi e degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ;
- elaborare studi e proposte sui meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del patto di stabilità europeo. **(art. 45, c. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Controlli e verifiche – Corte dei conti.

1. Le disposizioni regolamentari per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna, da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. **(art. 3, c. 57, legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

1.1. A cura del dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, è trasmesso alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. **(art. 53, c. 14, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo aggiunto dall'art. 61, c. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.2. Gli atti di spesa relativi ad affidamento di collaborazioni esterne, di importo superiore a 5.000,00 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. **(art. 1, c. 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

2. Le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dall'organo di revisione devono essere trasmesse annualmente, tramite la ragioneria generale dello Stato, alla Corte dei conti. **(art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

3. La certificazione sul minor gettito Ici accertato nell'anno 2008 per effetto dell'esenzione dall'imposta delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale da rendere, entro il 30 aprile 2009, al ministero interno, deve essere trasmessa alla Corte dei conti per la verifica della veridicità. **(art. 2, c. 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

3.1. Per la verifica, la Corte dei conti può avvalersi anche della competente agenzia del territorio.

4. Alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è attribuita la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sospensione – dal 29 maggio 2008 e per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011 – del potere di deliberare aumenti di tributi locali, ad eccezione della TARSU, di addizionali, di aliquote e di maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato. **(art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).**

Controlli e verifiche esterne

1. 'E soppressa l'Unità per il monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali, che avrebbe dovuto avere il fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo sulla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di misure premiali, sulle dimensioni organizzative, sull'attività ed i livelli di prestazioni e di servizi resi ai cittadini, tenendo conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. **(art. 26, c. 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Amministratori locali

1. 'E soppressa la disposizione che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori locali con esclusione degli enti locali in dissesto e di quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. **(art.82,c.11, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.76, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. La possibilità di incrementare le indennità ed i gettoni di presenza è esclusa anche nel caso in cui il comune venga a trovarsi in classe demografica superiore per effetto dell'intervenuto superamento della soglia di abitanti **(parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 17 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82).**

1.2. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza subordinata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

1.3. La riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali disposta dall'art.1, c.54, legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), che secondo l'Amministrazione Finanziaria aveva efficacia temporale non limitata al solo esercizio 2006, mentre pronunce della Corte dei conti ne ritenevano gli effetti limitati al solo anno 2006, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.2, c.25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), dal 1° gennaio 2008 è da ritenersi implicitamente abrogata. A decorrere dal 25 giugno 2008, tuttavia, la soppressione della disposizione che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori, di cui all'art.82, c.11, del TUEL, come modificato dall'art.76, c.3, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, elimina la possibilità, fino al 2011, agli organi degli enti locali di incrementare le indennità agli amministratori **(parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 13 ottobre 2008, n.15900/TU/00/82).**

2. Sino all'anno 2011 è sospesa la possibilità di adeguamento triennale delle indennità e dei gettoni di presenza alle variazioni degli indici ISTAT. **(art. 61, c. 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le indennità agli amministratori degli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno sono rideterminate con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. **(art.61, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

3.1. Sono soggette a rideterminazione sia le indennità di funzione che i gettoni di presenza.

4. Per effetto della riduzione del 30% delle indennità agli amministratori degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e del blocco, fino all'anno 2011, degli aumenti ISTAT delle indennità medesime, per tutti gli enti locali, i trasferimenti statali a valere sul contributo ordinario sono ridotti, a decorrere dall'anno 2009, di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province. **(art.61, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

5. Dal 1° gennaio 2008, per le missioni, autorizzate, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese. **(art.84, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

5.1. La misura del rimborso forfetario è fissata con D.M. da emanare.

5.2. Nelle more dell'adozione del D.M. che fissa la misura del rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nelle quali si intendono ricomprese anche quelle di vitto e alloggio, continuano ad essere applicate le eventuali disposizioni disciplinari previgenti che prevedono il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate **(parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 16 ottobre 2008, n.15900/TU/00/84).**

5.3. Con decreto del ministero interno 12 febbraio 2009, sono fissate le misure del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali **(in G.U. n. 67 del 21 marzo 2009).**

5.4. Gli enti locali possono rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi **(art. 4, c. 1).**

5.5. Gli enti dissestati e gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie devono ridurre le misure dei rimborsi di almeno il 5% **(art. 4, c. 2).**

5.6. Il dirigente competente può liquidare il rimborso spese solo se la richiesta è corredata della documentazione delle spese di viaggio e di quella delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, nonché di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. **(art. 84, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).**

5.7. È confermato il regime del rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente.

6. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali (comuni superiori a 5.000 abitanti) e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo della benzina. **(art.77 bis, c.13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

6.1. Per usufruire del diritto al rimborso spese è sufficiente la presentazione, da parte dei consiglieri, di una dichiarazione sostitutiva attestante che la presenza presso la sede degli uffici era necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate **(parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82).**

6.2. La disposizione trova applicazione dal 1° gennaio 2009 e non si applica ai componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali.

6.3. La disposizione si applica sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari o per garantire la presenza presso gli uffici dell'ente per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate **(parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 marzo 2009, n. 15900/TU/00/84).**

7. Alle cause di rimozione degli amministratori locali è aggiunto la mancata osservanza degli obblighi in materia di smaltimento rifiuti **(art. 142, c. 1 bis, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 3, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210).**

8. Le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, quale ufficiale del governo, sono state integrate e potenziate in materia di sicurezza pubblica. **(art.54, D.Lgs. 18**

agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.6, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n.125).

8.1. Il sindaco può adottare, previa comunicazione al prefetto, provvedimenti anche contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, materie il cui ambito è definito con D.M. 5 agosto 2008. **(in G.U. n.186 del 9 agosto 2008).**

8.2. Il presidente della provincia ed i sindaci dei comuni limitrofi o interessati ai provvedimenti possono essere convocati in conferenza dai prefetti.

8.3. Il sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di p.s. irregolari condizioni di stranieri per l'eventuale espulsione o allontanamento.

Forme associative

1. Dal 1° gennaio 2010 (termine già rinviato una prima volta dall'1 aprile al 30 settembre 2008 e, successivamente, al 1° gennaio 2009), i comuni possono aderire ad una sola associazione per l'esercizio di funzioni e servizi, ad un solo consorzio ed una sola unione di comuni per gestire il medesimo servizio. **(art.2, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art.35 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31, dall'art.4, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dall'art. 3, c. 1ter, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).**

1.1. Restano esclusi dalla limitazione le adesioni agli ATO idrico e ATO rifiuti ed ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

1.2. In caso di permanenza di adesioni multiple, ogni atto adottato dalla forma associativa è nullo ed è nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato.

Comunità montane

1. I trasferimenti statali già erogati alle comunità montane disciolte sono assegnati agli enti che subentrano nei rapporti giuridici delle stesse. **(art. 2 bis, aggiunto al D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189).**

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. **(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).**

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2009, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. **(art.2 quater, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

- a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
- b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;
- c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.
- d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. **(art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).**

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. **(art.2 quater, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

2.1. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Organo di revisione

1. L'organo di revisione deve certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa che gli enti locali devono trasmettere annualmente, entro il 31 maggio, tramite la ragioneria generale dello Stato, alla Corte dei conti. **(art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. **(art.40 bis, c.2, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165).**

1.2. Il modello di rilevazione dei costi predisposto dal Ministero dell'economia e finanze sarà integrato da schema con ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. **(art.67, c.9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.3. La documentazione annualmente trasmessa all'organo di revisione per la certificazione deve essere pubblicata sul sito web dell'ente. **(art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni e degli adempimenti connessi alla contrattazione integrativa. **(art.67, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2. L'organo di revisione è tenuto alla sottoscrizione della certificazione del bilancio di previsione ed a quella del conto di bilancio. **(art. 161, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

3. L'organo di revisione è chiamato ad asseverare le dichiarazioni attestanti il minor gettito Ici derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti che, anche se già presentate, devono essere trasmesse al ministero interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009. **(art. 2 quater, c. 7, aggiunto al D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189).**

4. L'organo di revisione è tenuto alla sottoscrizione della certificazione sul minor gettito Ici accertato nell'anno 2008, per effetto dell'esenzione dall'imposta delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, nonché, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. **(art. 2, c. 6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

Enti locali dissestati

1. Con D.M. 9 dicembre 2008 sono stati definiti, per il triennio 2008-2010, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica validi per gli enti in condizioni di dissesto. **(in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2009).**

1.1. Il rapporto medio per i Comuni, divisi in classi demografiche, è il seguente:

| | |
|------------------------------|-------|
| fino a 999 abitanti | 1/110 |
| da 1.000 a 2.999 abitanti | 1/154 |
| da 3.000 a 9.999 abitanti | 1/172 |
| da 10.000 a 59.999 abitanti | 1/156 |
| da 60.000 a 249.999 abitanti | 1/121 |
| oltre 249.999 abitanti | 1/95 |

1.2. Il rapporto medio per le Province, divise in classi demografiche, è il seguente:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| fino a 299.999 | 1/720 |
| da 300.000 a 499.999 abitanti | 1/809 |
| da 500.000 a 999.999 abitanti | 1/1113 |
| da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti | 1/1310 |
| oltre 2.000.000 abitanti | 1/1462 |

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti per l'anno 2009 sono determinati in base alle stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 2002, richiamate all'art.31 della legge finanziaria 2003, all'art.1, c.63, della legge finanziaria 2005, all'art.1, c.153 e 154, della legge finanziaria 2006, all'art.1, c.696, della legge finanziaria 2007 e all'art. 2, c. 2, della legge finanziaria 2008. (**art.2 quater, c.2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189**).

2. Dall'anno 2007, i trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.(**art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127**).

2.1. La riduzione dei trasferimenti erariali è contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

2.2. Per l'anno 2007, in via transitoria, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti Ici, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono stati ridotti in misura proporzionale. (**art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127**).

2.3. Per l'anno 2008, il minor contributo è determinato utilizzando prioritariamente i dati contenuti nella certificazione del maggior gettito resa per l'anno 2007 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale. (**art. 2, c. 3, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189**).

2.4. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni i dal riclassamento dei fabbricati rurali è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (**in G.U. n.80 del 4 aprile 2008**).

2.5. La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati conservano validità anche per l'anno 2008. (**art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189**).

2.6. Il maggior gettito Ici derivante dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (**in G.U. n.80 del 4 aprile 2008**).

2.7. La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati conservano validità anche per l'anno 2008. (**art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189**).

2.8. Il minore accertamento 2008 dei trasferimenti statali a valere sul fondo ordinario è compensato da un maggiore accertamento convenzionale di pari importo, anziché sulla risorsa Ici come nell'anno 2007, a titolo di trasferimenti erariali, che i Comuni sono autorizzati ad

operare. (**art.2, c.2, D.L.7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189**).

2.9. L'accertamento convenzionale rileva ai fini del risultato contabile d'amministrazione. (**art.2, c.4, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189**).

3. Dall'anno 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro, in misura pari al previsto risparmio di spesa sui costi della politica. (**art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

3.1. Nell'applicazione delle riduzioni dovrà tenersi anche conto degli effettivi risparmi di spesa che saranno certificati da ciascun ente.

3.2. Il modello di certificazione, con le modalità di trasmissione dei dati finanziari relativi ai presunti risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, da presentare alla prefettura competente entro il 31 ottobre 2008, è stato approvato con D.M. 15 luglio 2008. (**in G.U. n.170 del 22 luglio 2008**).

3.3. La certificazione consentirà di quantificare l'ammontare effettivo delle minori spese conseguibili al 31 dicembre 2008 e l'eventuale differenza con la riduzione del fondo ordinario. (**art.2, c.32**).

3.4. Agli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento della spesa per gli amministratori locali, per le forme associative e per le circoscrizioni di decentramento, in caso di riduzione dei trasferimenti sul fondo ordinario maggiore rispetto al risparmio effettivo di spesa certificato, sarà corrisposto un trasferimento compensativo, previo adeguamento con D.M. della dotazione del fondo ordinario nei limiti di 100 milioni di euro.

4. Per effetto della riduzione del 30% delle indennità agli amministratori degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente e del blocco, fino all'anno 2011, degli adeguamenti ISTAT delle indennità medesime, per tutti gli enti locali, i trasferimenti statali a valere sul contributo ordinario sono ridotti, a decorrere dall'anno 2009, di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province. (**art.61, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

5. I trasferimenti statali alle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. (**art.76, c.6 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

5.1. Con D.M. si provvederà all'attuazione della riduzione, intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 mt. s.l.m.

5.2. I trasferimenti statali già erogati alle comunità montane disciolte sono assegnati agli enti che subentrano nei rapporti giuridici delle stesse. (**art. 2 bis, aggiunto al D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189**).

5.3. Le spettanze 2009 delle comunità montane saranno determinate e portate a conoscenza ad intervenuta emanazione del D.M. che fissa le modalità di distribuzione della riduzione di 30 milioni di euro disposta dall'art. 6bis del D.L. 112/2008 e ad avvenuta comunicazione, da parte delle regioni, delle comunità montane non soppresse e degli enti subentranti a quelle soppresse (**comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 marzo 2009**).

6. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata

ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. **(art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

6.1. Il fondo a favore dei comuni a titolo di compensazione progressiva è integrato di 260 milioni di euro, in aggiunta ai 2.604 milioni iniziali. **(art.2, c.8, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

6.2. Il decreto sul rimborso deve tenere conto dell'efficienza nella riscossione dell'Ici, del patto di stabilità interno 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

6.3. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008. **(in G.U. n.216 del 15 settembre 2008), modificato e integrato con D.M. 9 dicembre 2008. (in G.U. n. 263 del 16 dicembre 2008).**

6.4. La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. **(art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

6.5. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. **(art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

6.6. Il trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale a ciascun comune sarà erogato, per il 50%, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

6.7. Il fondo disponibile ripartito a favore dei comuni a titolo di compensazione della minore imposta accertata nell'anno 2008 per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stato di euro 2.864 milioni, a fronte di 3.022 milioni di euro attestati con la certificazione di cui al D.M. 15 febbraio 2008 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ossia il 94,75% del gettito attestato dai comuni. **(comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 dicembre 2008).**

7. Per l'anno 2007, a valere sul fondo ordinario e fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è incrementato in misura pari al 40%, qualora il rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 30%. **(art.1, c.703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

7.1. Per l'anno 2008, il rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione complessiva, ai fini della fruizione dell'incremento del contributo ordinario e fino allo stesso importo complessivo dell'anno 2007, scende dal 30% al 25%. **(art.1, c.703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.2, c.10, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

7.2. Per l'anno 2009 il fondo è ridotto di 10 milioni di euro, da 55 a 45 milioni, l'incremento del contributo ordinario diminuisce dal 40 al 30% e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, è proporzionalmente ridotto, fermo restando il rapporto minimo del 25% tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, che dà titolo all'incremento del contributo ordinario. **(art. 1, c. 703, lett. a), legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato dall'art. 2, c. 40, lett. a, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

7.3. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.

8. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario e fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è incrementato in misura pari al 30%, qualora il rapporto tra popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 5%. **(art.1, c.703, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

8.1. Per l'anno 2009 il fondo è incrementato di 10 milioni di euro, da 71 a 81 milioni, fermo restando l'incremento del 30% del contributo ordinario che, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, è ridotto proporzionalmente, mentre il rapporto minimo tra popolazione residente di età inferiore a 5 anni e popolazione residente, secondo gli ultimi dati ISTAT, è ridotto dal 5 al 4,5%. **(art. 1, c. 703, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo modificato dall'art. 2, c. 40, lett. b, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

8.2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale.

9. Ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. **(art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5).**

9.1. Gli enti interessati devono produrre alla prefettura competente per territorio richiesta di attribuzione del contributo relativo all'anno 2008 entro il termine perentorio del 15 maggio 2009. **(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 2/2009).**

10. È mantenuto per i soli anni 2008 e 2009 ed azzerato dal 2010 il fondo, istituito con la legge finanziaria 2008, per lo sviluppo delle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro. **(art.2, c.41, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

10.1. Il fondo è destinato a finanziare interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

11. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. **(art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

11.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

11.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. **(art.64, c.2).**

11.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

11.4. Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto . **(in G.U. n.214 del 12 settembre 2002).**

11.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

11.6. A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. **(art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

11.7. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

11.8. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a seguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. **(art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

11.9. La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. **(circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007).**

11.10. I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

11.11. Le dichiarazioni attestanti il minor gettito Ici derivante da fabbricati del gruppo catastale D, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al ministero interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009, corredate da un'attestazione del responsabile del servizio finanziario ed asseverate dall'organo di revisione. **(art. 2 quater, c. 7, aggiunto al D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189).**

11.12. L'inadempimento, relativo agli anni dal 2001 al 2005, deve essere rispettato da tutti i comuni che hanno registrato minori entrate, al fine di ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti statali. **(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 dicembre 2008, n. F.L. 6/2008, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2008).**

11.13. Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo anche delle perdite accertate negli anni precedenti, come da certificazione prevista dal D.M. 1 luglio 2002, n. 197.

11.14. Le certificazioni devono essere corredate da separata attestazione del responsabile del servizio finanziario e da asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati.

11.15. Le certificazioni devono essere trasmesse alla Prefettura territorialmente competente. In mancanza, viene meno il titolo alla corresponsione del contributo statale, anche se precedentemente riconosciuti.

11.16. Mantengono validità gli effetti delle dichiarazioni presentate per gli anni successivi al 2005.

11.17. Con circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento delle finanze, direzione federalismo fiscale, 29 dicembre 2008, n. 27100, sono fornite istruzioni per l'invio delle dichiarazioni.

11.18. Con comunicazione congiunta del ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, e della direzione federalismo fiscale, 23 gennaio 2009, sono forniti ulteriori chiarimenti.

Addizionale comunale all'Irpef

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'addizionale comunale all'Irpef, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. **(art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).**

1.1. Resta ferma, per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità 2007 e che non hanno adottato i provvedimenti per il recupero degli scostamenti, l'elevazione dell'aliquota nella misura dello 0,30%, rispetto a quella vigente nel 2007, per l'anno 2008.

1.2. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. **(art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Compartecipazione provinciale all'Irpef

1. Per l'anno 2009 è confermata, la compartecipazione provinciale al gettito Irpef, in misura pari all'1% del riscosso in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente. **(art.2 quater, c.3, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. **(art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).**

1.1. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. **(art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Imposta provinciale di trascrizione

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'imposta, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. **(art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).**

1.1. Resta ferma, per le province che non hanno rispettato il patto di stabilità 2007 e che non hanno adottato i provvedimenti per il recupero degli scostamenti, l'elevazione della tariffa nella misura del 5%, rispetto a quella vigente nel 2007, per l'anno 2008.

1.2. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. **(art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2. 'E ridotta da 150 a 50 euro la misura dell'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione al p.r.a. di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali **(art. 3, c. 13bis, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).**

2.1. La cancellazione delle medesime ipoteche è esente dall'imposta.

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'imposta, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. **(art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).**

1.1. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. **(art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2. Non si considerano fabbricati, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati. **(art. 23, c. 1bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).**

3. La minore imposta accertata dai comuni per effetto dell'esenzione, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. **(art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

3.1. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008, *(in G.U. n.216 del 15 settembre 2008)*, modificato e integrato con D.M. 9 dicembre 2008, *(in G.U. n. 263 del 16 dicembre 2008)*, che tiene conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

3.2. La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. **(art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

3.3. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. **(art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

3.4. Con D.M. 1 aprile 2009 è stato approvato il modello di certificazione.

4. A decorrere dall'anno 2008 sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9). **(art.1, c.1 e 2, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

4.1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. **(art.8, c.2, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504).**

4.2. Sono, altresì, escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con regolamento o delibera consiliare del comune vigente al 29 maggio 2008.

4.3. L'assimilazione ricomprende tutte le ipotesi in cui il comune ha esteso i benefici previsti per le abitazioni principali, indipendentemente dalla circostanza che sia riferita alla detrazione e/o all'aliquota agevolata. **(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).**

4.4. Le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili esclusivamente alle seguenti fattispecie:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata *(art. 3, c. 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);*

b) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale *(art. 59, c. 1, lett. e, D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446);*

sempréché il comune abbia espresso nel proprio regolamento o deliberazione la volontà di effettuare l'assimilazione, con medesima aliquota e detrazione, all'abitazione principale **(risoluzione ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 4 marzo 2009, n. 1/DF).**

4.5. Sugli immobili di categoria A1, A8 e A9 esclusi dall'esenzione, continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

4.6. L'esenzione dall'imposta si applica, altresì, alle seguenti fattispecie **(art.1, c.2 e 3):**

a) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del patrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. **(art.6, c.3 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504);**

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li adibiscono ad abitazione principale **(art.8, c.4, D.Lgs 504/1992);**

c) alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari regolarmente assegnati **(art.8, c.4, D.Lgs 504/1992).**

4.7. Qualora il coniuge non assegnatario di cui al precedente punto 18.5, a) abbia residenza anagrafica in comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale, l'esenzione si applica su entrambe le unità immobiliari. **(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).**

4.8. L'esenzione sull'ex casa coniugale del coniuge non assegnatario si applica anche se lo stesso possiede nello stesso comune altra abitazione locata e, quindi, non utilizzabile come abitazione principale. **(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).**

4.9. L'esenzione per gli alloggi IACP regolarmente assegnati, di cui al precedente punto 18.5. c), si applica anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93, D.P.R. 24 luglio 1977, n.616. **(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).**

4.10. Gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l'imposta continueranno a beneficiare della detrazione base, elevabile con regolamento comunale fino a concorrenza dell'imposta dovuta. **(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).**

4.11. Beneficiano dell'esenzione le eventuali pertinenze dell'abitazione principale nei limiti stabiliti eventualmente dal regolamento comunale, anche se distintamente iscritti in catasto. **(risoluzione ministero economia e finanze, 5 giugno 2008, n.12/DF).**

4.12. La minore imposta accertata dai comuni per effetto dell'esenzione, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. **(art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

4.13. Il fondo a favore dei comuni a titolo di compensazione pregressa è integrato di 260 milioni di euro, in aggiunta ai 2.604 milioni iniziali. **(art.2, c.8, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

4.14. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008. **(in G.U. n.216 del 15 settembre 2008), modificato e integrato con D.M. 9 dicembre 2008. (in G.U. n. 263 del 16 dicembre 2008).**

4.15. Il decreto sul rimborso tiene conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

4.16. La certificazione del minor gettito accertato deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. **(art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

4.17. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e deve essere trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. **(art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).**

5. Con provvedimento direttoriale del ministero economia e finanze, dipartimento finanze, 23 marzo 2009, sono aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore, agli effetti Ici, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.**(in G.U. n. 75 del 31 marzo 2009)**

Imposta di scopo

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare l'imposta oppure aumenti dell'imposta, salvo, per l'anno 2008, quanto già previsto nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. **(art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).**

1.1. La sospensione del potere di deliberare l'imposta oppure l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. **(art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'imposta, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. **(art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).**

1.1. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. **(art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2. Sono sanate le violazioni ripetute e continuative delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi similari commesse dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2009 con il versamento, entro il 31 marzo 2009, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari a 1.000 euro per anno e per provincia. **(art.42 bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n.207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n.14).**

2.1. Il versamento deve essere eseguito a favore della tesoreria del comune competente o, qualora le violazioni siano state compiute in più comuni della stessa provincia, a favore della tesoreria della provincia.

2.2. A seguito della richiesta di ristoro dei comuni interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre 2009, la provincia provvede al riparto delle somme.

2.3. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le somme al settore ecologia.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti della tassa, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. **(art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).**

1.1. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. **(art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. **(art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).**

1.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. **(art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13).**

1.2. Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006, 2007 e 2008, comporta il mantenimento della tassa anche nei comuni che avrebbero dovuto sopprimerla o che avrebbero voluto passare al sistema della tariffa. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 19 marzo 2007, n.2586).**

1.3. Il mantenimento è obbligatorio anche nel caso di intervenuta delibera di regime tariffario che avrebbe dovuto avere decorrenza, non concretamente applicato. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 5 aprile 2007, n.6415).**

2. Ove il regolamento ministeriale di cui al precedente punto 1. non sia stato adottato entro il 30 giugno 2009, i comuni possono adottare la tariffa. **(art. 5, c. 2quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13).**

3. Il potere di intervenire in aumento della TARSU è fatto salvo in deroga alla sospensione, dal 29 maggio 2008 e per il triennio 2009-2011, disposta per le deliberazioni di aumento dei tributi locali. **(art.77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

4. Per lo smaltimento in discarica continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 36/2003, con l'eccezione delle discariche cui si conferiscono materiali di materia cementizia contenente amianto. **(art.1, c.184, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. b, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208).**

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. (art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).

1.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13).

1.2. Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006 - 2008 anche per l'anno 2009, di cui al precedente punto 2.1, comporta la non applicazione della tariffa anche nei comuni che avrebbero dovuto adottarla.

1.3. Il sistema tariffario, con copertura totale del costo del servizio, avrebbe dovuto essere applicato secondo le seguenti articolazioni:

- nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%;
- nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;
- nel 2008, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e per tutti i comuni con popolazione fino a 5.000. (art. 11, c. 1, D.P.R. 158/99, e art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.4, c.116, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.523, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.134, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Tributo provinciale ambientale

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2009 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208).

1.1. Il mantenimento del regime adottato nel 2006 - 2008 anche per l'anno 2009, consente il mantenimento del tributo provinciale ambientale.

2. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti del tributo, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

3.1. La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. (art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Tariffa di accesso al territorio

1. I comuni possono prevedere il pagamento di un importo di accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei servizi di

noleggino con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.(art. 5bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).

Tributi locali

1. Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

1.1. La sospensione del potere di deliberare gli aumenti è confermata per il triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011. (art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.2. È fatta salva la facoltà di intervenire in aumento della sola tassa sui rifiuti solidi urbani. (TARSU).

1.3. La verifica del rispetto delle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare gli aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato, è attribuita alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. (art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

2. Le sanzioni applicabili per i versamenti omessi o tardivi in caso di regolarizzazione spontanea degli errori commessi dai contribuenti, sono ridotte da un ottavo (3,75%) e da un quinto (6%) del minimo (30%), rispettivamente, a un dodicesimo (2,5%) ed a un decimo (3%). (art. 13, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo modificato dall'art. 16, c. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

3. È reintrodotta la norma che prevede che ai distretti produttivi la determinazione dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali viene operata su base concordataria per almeno un triennio. (art.1, c.368, lett. a, n.5, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.6 bis, c.3, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 3, c. 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).

3.1. È reintrodotta la norma che prevede che i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare in ciascun anno dalle imprese appartenenti al distretto.(art.1, c.368, lett. a, n.11, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 2, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).

3.2. Gli enti locali possono, secondo i propri ordinamenti stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri alle imprese appartenenti al distretto. (art.6 bis, c.3, lett. b, n.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. Ai fini dell'attuazione del piano straordinario 2009-2011 di controlli finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale, i comuni segnalano all'agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. (art.83, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. **(art.83, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)**.

2.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

2.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. **(art.83, c.17)**.

2.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.

3. Il dipartimento delle finanze fornisce semestralmente ai comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito. **(art. 1, c. 2 ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aggiunto dall'art. 83, c. 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)**.

4. Dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, per la cui elaborazione sarà garantita la partecipazione dei comuni. **(art.83, c.19 e 20, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)**.

Partecipazione 5 per mille Irpef

1. Per l'anno finanziario 2009, in sede di dichiarazione dei redditi 2008, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. **(art.63 bis, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)**.

1.1. La partecipazione è riferita all'imposta relativa all'anno 2008.

2. Restano valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. 20 gennaio 2006, con il quale sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente. **(in G.U. n.22 del 27 gennaio 2006)**.

2.1. Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

2.2. Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

3. Entro un anno dalla ricezione delle somme, deve essere redatto un rendiconto separato dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme. **(art.63 bis, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)**.

4. La partecipazione dei comuni era stata avviata a titolo sperimentale nel 2006 e non riproposta nel 2007 e 2008.

Tariffe e prezzi pubblici

1. La sospensione fino al 31 dicembre 2009 delle norme che obbligano o consentono atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe non si applica agli enti locali, cui è rimessa autonoma decisione **(art. 3, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)**.

Tariffa servizio idrico integrato

1. Concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, costituendo una componente vincolata della tariffa, la spesa relativa alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quella relativa ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito **(art. 8sexies, c. 1, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13)**.

1.1. La componente della tariffa come sopra è dovuta al gestore nei casi in cui manchino o siano temporaneamente inattivi gli impianti di depurazione, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, nel rispetto dei tempi programmati.

1.2. Il rimborso agli utenti che negli anni precedenti hanno pagato la tariffa non dovuta per il servizio di depurazione, in quanto non collegati a impianti, dovrà essere effettuato, a decorrere dal 1° ottobre 2009, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni. **(art. 8sexies, c. 2)**

1.3. Il rimborso da effettuare è determinato al netto degli oneri che hanno finanziato attività di progettazione, di realizzazione o di completamento e deve essere determinato entro il 30 maggio 2009.

1.4. Con D.M. da adottare entro il 30 aprile 2009 saranno stabilite le informazioni minime che i gestori devono fornire periodicamente agli utenti in ordine alla realizzazione degli impianti di depurazione. **(art. 8sexies, c. 4 e 5)**.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni di regolamenti comunali e provinciali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. **(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.16, legge 16 gennaio 2003, n.3)**.

1.1. Le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali si applicano anche all'inosservanza delle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. **(art.7-bis, c.1-bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 1-quater, c.5 aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116)**.

1.2. L'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, può essere modificato in aumento o in riduzione. **(art.16, c.2, legge 24 novembre 1981, n.689, nel testo sostituito dall'art.6 bis aggiunto al D.L. 23 maggio 2008, n.92, dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n.125)**.

Proventi dei permessi di costruire

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la destinazione al finanziamento di spese correnti resta confermata, come per l'anno 2007, nella misura limite del 50%, cui può aggiungersi una quota non superiore ad un ulteriore 25% destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, per cui la quota minima da destinare a spese di investimento è il residuo 25%. **(art.2, c.8, legge 24 dicembre 2007, n.244)**.

SPESE

Personale

1. La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è correlata alla programmazione di bilancio, dove deve trovare copertura specifica e distinta rispetto alle altre spese. (**art.48, c.4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165**).

1.1. La disponibilità finanziaria da destinare alla contrattazione collettiva deve, quindi, essere stanziata in bilancio in modo che sia consentita la sua esatta valutazione. (**circolare dipartimento funzione pubblica, 16 dicembre 1998, n. 10/98**).

1.2. La competenza consiliare è limitata allo stanziamento delle risorse in bilancio.

1.3. I contratti divengono efficaci trascorso il 55° giorno lavorativo dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, anche se non è ancora conclusa la procedura di certificazione. (**art.47, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.67, c.7, lett. b, c, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

2. Agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. (**art.2, c. 30, legge 22 dicembre 2008, n. 203**).

3. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (**art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo integrato dall'art.76, c.1. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

3.1. La spesa per il personale prevista nel 2009 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. (**linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008**).

3.2. La spesa per il personale 2009 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004 abbattuta dell'1%, che costituiva già il tetto di spesa per gli anni 2006-2008.

3.3. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- somministrazione di lavoro;

- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2 del TUEL;

- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

3.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra, altresì, quella relativa a tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

3.5. Il principio della riduzione può essere derogato con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e sempreché sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

a) i vincoli finali del patto di stabilità per l'esercizio in corso;

b) il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;

c) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217;

d) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti disestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003.

3.6. Le deroghe sono ammissibili solo se analiticamente motivate, per dare contezza all'esterno delle motivazioni sottese e consentire ai competenti organi di controllo di esprimere valutazioni al riguardo, e se connesse, quindi, ad indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, ad interventi di potenziamento di servizi, anch'essi opportunamente rappresentati. (**nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431**).

4. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono, altresì, assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente. (**art.76, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

5. Per gli enti commissariati esclusi dagli obiettivi del patto di stabilità interno negli anni 2005/2007, la condizione riguardante il patto di stabilità interno relativo al triennio precedente si considera rispettata (**parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 marzo 2008, n.22/08**).

6. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;

- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;

- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (**art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

6.1. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

6.2. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (**art.76, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

7. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (**art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

7.1. La spesa per il personale prevista nel 2009 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. (**linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei conti, sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008**).

7.2. La spesa per il personale 2009 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per gli anni 2006-2008.

7.3. È sospesa, salvo per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci, la norma che consentiva deroghe al tetto di spesa supportate da analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad

accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè fosse assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217, ridotto del 15%;
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003, ridotto del 20%. **(art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, nel testo modificato dall'art.3, c.121, legge 24 dicembre 2007, n.244, soppresso dall'art.76, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

7.4. La sospensione della norma di deroga permarrà fino all'emanazione del DPCM di cui al precedente punto 6.

7.5. 'E da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. **(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

8. Rientrano tra le spese di personale, di cui all'intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

8.1. Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale per l'anno 2009, con l'integrazione disposta dal 2009 della spesa per tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in organismi e strutture facenti capo all'ente, possono considerarsi confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18 febbraio 2005, in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e relativo glossario, è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):

- b) straordinario per il personale a tempo indeterminato (1102);
- c) altre competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato (1103);
- d) competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (1104), ivi compreso:
 - il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art.90 Tuel);
 - il personale dirigente, di alta specializzazione ed i funzionari dell'area direttiva (art.110 Tuel);
- e) spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro:
 - contratto di formazione lavoro (1105);
 - lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente (1105);
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità (1105);
 - personale in convenzione ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (1105);

- somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (1305);
 - f) rimborsi spese per personale comandato (1106);
 - g) straordinario al personale per consultazioni elettorali (1107);
 - h) arretrati dell'anno in corso (1108);
 - i) arretrati di anni precedenti (1109);
 - j) contributi effettivi a carico dell'ente sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1111, 1112, 1113 e 1114);
 - k) interventi assistenziali (1121, 1122, 1123, 1124);
 - l) buoni pasto (1327);
 - m) mense (1328);
 - n) Irap sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1701);
- = Spesa per il personale da conto del bilancio 2004
a detrarre, in quanto escluse dai limiti di spesa:
- A) spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - B) spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge;
 - C) spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e poste a rimborso;
 - D) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni;
 - E) spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso;
 - F) emolumenti per arretrati relativi al rinnovo contrattuale, gravanti sulla spesa 2004;
- = Limite di spesa complessiva 2004;
- 1% riduzione per le Province e per i Comuni superiori a 5.000 abitanti;
 - + spese di cui alle precedenti lettere da A) ad E), che devono intendersi escluse sia dall'anno in riferimento (2004) che dall'esercizio interessato (2008);
 - + spese per il personale trasferito dalle regioni negli anni 2005-2006 e 2007 per l'esercizio di funzioni delegate;
- = Spesa per il personale sostenibile. **(nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 31 marzo 2008, n.34748).**
- 8.2.** Sono escluse dalla spesa di personale le spese per la formazione (Cod. Siope 1309) e le indennità di missione e rimborso spese viaggi **(Cod. Siope 1330).**
- 8.3.** Per i soli enti locali che presentavano avanzi di amministrazione nei rendiconti degli esercizi 2002, 2003 e 2004 sono state escluse dal computo della spesa per il personale sostenibile negli anni 2006-2008 le spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso dell'anno 2005. **(art. 204 ter, aggiunto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo della legge di conversione 4 agosto, 2006, n. 248)**
- 9.** Al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa concorrono, quali indicazioni di principio, le misure riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale dell'area dirigenziale e dei segretari. **(art.1, c.200, legge 23 dicembre 2005, n.266, e art.76, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

9.1. Le disposizioni dettate per le amministrazioni statali sulle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, delle quali occorre anche tenere conto, prevedono che la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata per il 2009 non superi l'ammontare relativo al 2004, ridotto del 10%. (**art.67, c.5, e art.76, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

9.2. Non costituiscono più, dal 2007, concorso al conseguimento dell'obiettivo, gli interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, per la parte eventualmente eccedente la riduzione obbligatoria del 10% alle indennità di funzione e gettoni di presenza, stante che la predetta riduzione obbligatoria era limitata al solo anno 2006. (**art.1, c.201, legge 23 dicembre 2005, n.266**).

9.3. Le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, le cui economie restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. (**art.1, c.205 e 206, legge 23 dicembre 2005, n.266**).

10. Con lo stipendio del mese di dicembre 2008, può provvedersi all'erogazione, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-2009 (**art. 33, c.4, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2**).

10.1. L'indennità di vacanza contrattuale è pari allo 0,51% dello stipendio tabellare mensile (30% del tasso di inflazione dell'1,7% programmato 2008), per i mesi da aprile a giugno 2008, ed allo 0,85% dello stipendio tabellare mensile (50% del tasso di inflazione dell'1,7% programmato 2008), per i mesi da luglio a 13ma mensilità di dicembre 2008. (**comunicato ministero economia e finanza, ragioneria generale dello Stato, 4 dicembre 2008**).

10.2. Dal 1 gennaio 2009, l'indennità può continuare ad essere corrisposta. (**art. 2, c. 35, legge 22 dicembre 2008, n. 203**).

Contratti di collaborazione

1. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato. (**art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art. 46, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

1.1. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;

- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;

- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali.

2. Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (**art.1, c.127, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.3, c.54, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

2.1. In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

2.2. Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

2.3. L'obbligo di pubblicazione trova applicazione anche sui contratti in essere alla data del 1° gennaio 2008.

3. È soppresso l'obbligo che imponeva quale condizione per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti. (**art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo sostituito dall'art.46, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

3.1. La nuova disposizione non presuppone che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni, ma che trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal consiglio, primo fra tutti la relazione previsionale e programmatica.

4. È soppresso l'obbligo che imponeva che la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza doveva essere fissata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (**art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244, testo sostituito dall'art.46, c.3**).

4.1. Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla spesa per collaborazioni nel bilancio di previsione.

4.2. Il limite di spesa si applica a tutte le forme di collaborazione, sia coordinate e continuative, sia occasionali.

5. I limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi restano da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (**art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo sostituito dall'art.46, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**).

5.1. L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

5.2. Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (**art.3, c.57, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

5.3. È escluso sulle disposizioni regolamentari l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, per cui l'efficacia non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. (**deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 14 marzo 2008, n.6**).

6. Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via

telematica. (art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.34, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

6.1. Il dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. (art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.61, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Risparmio energetico

1. Gli enti locali devono adottare misure di contenimento delle spese per la combustione da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, utili ad ottenere risparmi. (art.48, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Indennità e compensi variabili

1. Per il biennio 2009-2010 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999, 2000 - 2002, 2003-2005 e 2006-2008. (art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207).

2. Per il biennio 2009-2010 le indennità di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, continuano a essere corrisposti nella stessa misura del 1996. (art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207).

3. Per il biennio 2009-2010 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita. (art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207).

4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (art.1, c.223, legge 23 dicembre 2005, n.266).

5. A decorrere dall'anno 2011, le indennità, i compensi e gli emolumenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono essere aggiornati con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010. (art 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207).

Carta

1. Dal 1° gennaio 2009 la spesa per la stampa di ogni pubblicazione distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni deve essere ridotta dal 50%. (art.27, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Abbonamenti alla G.U.

1. Dal 1° gennaio 2009 la Gazzetta Ufficiale non sarà più diffusa in versione cartacea ed è sostituita dall'abbonamento telematico (art.27, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. Il costo dell'abbonamento sarà, conseguentemente, rideterminato.

Documento unico di regolarità contributiva

1. In tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, le stazioni appaltanti pubbliche non devono più richiedere agli appaltatori il DURC, ma acquisirlo d'ufficio dalla Cassa edile, dall'Inps o

dall'Inail. (art. 16bis, c. 10, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).

Pagamenti

1. Gli enti locali, su istanza dei creditori, possono certificare se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, consentendo ai creditori la cessione pro-soluto a favore di banche o intermediari finanziari (art. 3, c. 9bis, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).

1.1. La certificazione va rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza anche nel caso in cui il contratto di fornitura o servizio esclude la cedibilità del credito.

1.2. Le modalità di attuazione sono disciplinate con D.M. da adottare entro il 28 febbraio 2009.

MUTUI

Regole per l'indebitamento

1. Costituisce indebitamento anche l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate. **(art.3, c.17, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.62, c.3 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

2. È fatto divieto di ricorrere all'indebitamento con contratti che non prevedano il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. **(art.62, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

2.1. La durata dell'ammortamento non può essere superiore a trent'anni e inferiore a cinque anni anche se l'operazione di indebitamento consiste nella rinegoziazione di una passività esistente.

3. A decorrere dall'anno 2010, gli enti locali non possono aumentare la consistenza del proprio debito, rispetto a quella esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, in misura superiore a percentuale determinata con D.M. annuale, con proiezione triennale. **(art.77 bis, c.10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

3.1. Qualora nell'anno precedente sia stato registrato un rapporto percentuale tra consistenza complessiva del debito e totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura che sarà determinata con D.M. a cadenza triennale, l'incrementabilità della consistenza del debito di cui al precedente punto 3. è ridotta dell'1%. **(art.77 bis, c.11 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

4. Dal 1° gennaio 2009, i mutui ed i prestiti obbligazionari posti in essere devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. **(art.77 bis, c.20, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

4.1. In assenza dell'attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Prestiti obbligazionari

1. È esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. **(art.62, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

Gestione del debito

1. Le operazioni relative a strumenti finanziari derivati possono essere concluse solo se coerenti con i contratti ed i relativi contenuti, resi in lingua italiana, individuati con uno o più regolamenti approvati con D.M. **(art. 62, c. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

1.1. Il sottoscrittore di contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di contratto di finanziamento che include una componente derivata deve attestare per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi. **(art. 62, c. 4).**

1.2. I contratti stipulati in violazione sono nulli. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente. **(art. 62, c. 5).**

1.3. Fino alla data di entrata in vigore di regolamento da approvare con D.M. e, comunque, per il periodo di un anno a decorrere dal 25 giugno 2008 è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. **(art.62, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

1.4. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

2. Gli oneri finanziari stimati e gli impegni finanziari sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, devono essere evidenziati in una nota informativa da allegare, rispettivamente, al bilancio di previsione e al rendiconto. **(art. 62, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 3, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

SERVIZI PUBBLICI

Gestione dei servizi di rilevanza economica

1. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. **(art.23 bis, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

1.1. Sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 22 agosto 2008. **(art.23 bis, c.12).**

1.2. Entro il 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi pubblici locali dovrà procedersi mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. **(art.23 bis, c.9).**

1.3. In deroga al conferimento in via ordinaria, l'affidamento diretto a società sulla quale l'ente ha "controllo analogo" e, quindi, avente i requisiti per la gestione "in house", è consentito solo in presenza di situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. **(art.23 bis, c.3).**

1.4. In caso di affidamento diretto in deroga, l'ente deve dare adeguata pubblicità alla scelta, che deve essere motivata, e relazionare l'autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità di regolazione del settore, se costituite, per l'espressione di un parere da rendere entro 60 giorni. **(art. 23 bis, c.4).**

1.5. Con deliberazione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 ottobre 2008, sono stati approvati i formulari da trasmettere per la richiesta di parere.

2. È fatto divieto ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali e della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, di acquisire la gestione di ulteriori servizi anche in ambiti territoriali diversi o per altri soggetti pubblici o privati, sia direttamente che tramite controllate o partecipate, sia partecipando a gare. **(art.23 bis, c.9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. Il divieto non si applica alle società quotate in borsa.

3. I soggetti affidatari di servizi pubblici locali possono concorrere alla prima gara per l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, del servizio già loro affidato. **(art.23 bis, c.9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

4. L'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali è consentito se è dimostrabile che tale scelta è economicamente vantaggiosa. **(art.23 bis, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

4.1. Gli enti locali, d'intesa con la conferenza unificata, possono definire bacini di gara per i diversi servizi, in modo da garantire economie, efficienza, efficacia ed integrazione dei servizi a domanda debole con quelli redditizi. **(art.23 bis, c.7).**

5. Le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica cessano automaticamente il 31 dicembre 2010. **(art.23 bis, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

6. La gestione delle reti, fermo restando la proprietà pubblica, può essere affidata a soggetti privati. **(art.23 bis, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

7. Con regolamenti governativi da emanare entro il 18 febbraio 2009, sarà previsto, fra l'altro **(art.23 bis, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):**

a) l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno;

b) l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società a partecipazione mista.

Servizio idrico integrato

1. Le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica cessano automaticamente il 31 dicembre 2010. **(art.23 bis, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2. La gestione delle reti, fermo restando la proprietà pubblica, può essere affidata a soggetti privati. **(art.23 bis, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Ambiente e beni culturali

1. Un fondo di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 è destinato alla concessione di contributi statali per interventi realizzati degli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio. **(art.13, c.3 quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. Alla ripartizione delle risorse ed individuazione degli enti beneficiari si provvederà con D.M.

Attività edilizia

1. Il permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione può essere rilasciato solo se è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in misura tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa. **(art.4, c.1 bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, aggiunto dall'art.1, c.350, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio. **(art.2, c.282, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.2. Dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato oltre che alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio, a caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche. **(art.1, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.3. Dall'anno 2010, (termine rinviato di un anno), ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. **(art.4, c.1 bis, aggiunto al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dell'art.1, c.289, legge 24 dicembre 2007, n.244; art. 29, c. 1 octies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).**

1.4. La previsione del vincolo deve essere inserita nei regolamenti edilizi comunali.

Pubblica istruzione

1. E' azzerato il fondo di 5 milioni di euro annui, istituito dalla legge finanziaria 2008, destinato a comuni e province che gestiscono licei linguistici, quale concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo. **(art.2, c.426, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

Servizi idrici, del gas e energia elettrica

1. I soggetti interessati alla fruizione della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale devono presentare apposita istanza al comune di residenza, secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. **(art. 3, c. 9, D.L. 19 novembre 2008, n. 185).**

Trasporto pubblico locale

1. Un fondo di 113 milioni di euro, per l'anno 2008, di 130 milioni di euro, per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, è destinato alla promozione e sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale i cui interventi saranno individuati con D.M.**(art.63, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. La ripartizione delle risorse sarà definita con D.M. (art.63, c.13).

2. Con D.M. saranno ripartite per esigenze di trasporto locale, ai fini del miglioramento della sicurezza, dell'ammodernamento dei mezzi e della riduzione delle tariffe, le somme provenienti dal recupero degli aiuti fiscali in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali. **(art. 25, c. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

3. Un fondo di 11 milioni di euro per l'anno 2009 è destinato alla concessione di contributi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, a favore di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità. **(art. 1, c. 11 e 12, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).**

Mobilità alternativa

1. E' azzerato il fondo di 4 milioni di euro annui, per il triennio 2008/2010, istituito dalla legge finanziaria 2008, finalizzato a favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. **(art.1, c.321, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

Mobilità urbana

1. I comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di importo di accesso. **(art. 5bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)**

Abitazioni in locazione

1. Entro il 21 ottobre 2008 è approvato, con DPCM, previa delibera Cipe, un piano nazionale di edilizia abitativa. **(art.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. Il piano ha ad oggetto sia la costruzione di nuove case che il recupero del patrimonio abitativo esistente, destinati prioritariamente a prima casa per categorie sociali svantaggiate. **(art.11, c.3).**

1.2. Nel piano casa sono inseriti programmi integrati di promozione di edilizia sociale e di riqualificazione urbana. **(art.11, c.5).**

1.3. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi del Tuel. **(art.11, c.11).**

2. Entro il 25 dicembre 2008, i ministeri infrastrutture e rapporti con le regioni promuovono la conclusione di accordi con gli enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili degli Iacp. **(art.13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. Negli accordi da concludere può essere prevista la facoltà di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento di attività strumentali alla vendita dei singoli immobili.

Banda larga

1. Gli operatori della comunicazione che installano reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica devono presentare allo sportello unico del comune competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività, che è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. **(art.2, c.4 e 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. Decorso il termine dei trenta giorni senza motivi ostativi, l'operatore della comunicazione comunica al comune l'inizio dell'attività. **(art.2, c.11).**

1.2. Qualora il dirigente o responsabile comunale riscontri, nei trenta giorni, l'assenza di condizioni legittimanti o motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, vieta l'inizio dei lavori e indica le modifiche necessarie all'assenso. **(art.2, c.10).**

1.3. L'operatore può ripresentare la denuncia di inizio attività con le modifiche e integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

1.4. Qualora l'immobile interessato all'intervento sia sottoposto a vincolo tutelato dal comune, il termine dei trenta giorni decorre dal rilascio dell'assenso. **(art.2, c.7).**

1.5. Qualora l'immobile interessato all'intervento sia sottoposto a vincolo tutelato da soggetto diverso dal comune, il termine dei trenta giorni decorre dall'esito di conferenza di servizio che deve essere convocata dal competente ufficio comunale. **(art.2, c.8).**

2. Ultimato l'intervento, il progettista o tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che deve essere presentato allo sportello unico del comune. **(art.2, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. La data di ultimazione dei lavori deve, comunque, essere comunicata obbligatoriamente entro il termine massimo dei tre anni di efficacia della denuncia di inizio attività.**(art.2, c.6).**

3. I soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, salvo che non si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile e che tale attività possa procurare concreta turbativa al pubblico servizio. **(art.2, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

3.1. L'utilizzo delle infrastrutture pubbliche o in concessione a concessionari pubblici, da parte degli operatori della comunicazione, per la posa dei cavi, è senza oneri. **(art.2, c.2).**

Controlli amministrativi sulle imprese

1. Dopo l'entrata in vigore di apposito regolamento che sarà emanato entro il 23 agosto 2008, i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative e di verifica sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, sono sostituiti da controlli periodici svolti dagli enti certificatori **(art.30,c.1 e 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. Gli enti locali possono garantire ulteriori livelli di tutela. **(art.30, c.2).**

Sportello unico

1. Con regolamento ministeriale si procederà alla semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico. **(art.38, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. I comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello non risponde ai requisiti richiesti, esercitano le funzioni relative delegandole alle CCIAA, le quali prevedono forme di gestione del portale congiunta con l'ANCI. **(art.38, c.3, lett. d).**

1.2. È prevista la predisposizione di un piano di formazione dei dipendenti pubblici. **(art.38, c.5).**

Sicurezza urbana

1. Un fondo di 100 milioni di euro, per l'anno 2009, è destinato alla realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, sulla base di apposite convenzioni tra il ministero dell'interno ed i comuni interessati. **(art.61, c.18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. Con D.M. saranno adottate le disposizioni per l'attuazione.

Controllo del territorio e sicurezza pubblica

1. I sindaci possono avvalersi, previa intesa con i prefetti, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, al fine di segnalare alle forze di polizia eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. **(art. 6, c. 3 e 4, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11).**

1.1. Tra le associazioni, i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze dell'ordine, alle forze armate ed agli altri corpi dello Stato. **(art. 6, c. 5).**

1.2. Gli ambiti operativi della disposizione saranno determinati con D.M.

2. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. **(art. 6, c. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11).**

Servizi demografici

1. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. **(art.83, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

1.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. **(art.83, c.17).**

1.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relativo ai maggiori tributi statali.

2. Entro il 24 settembre 2008 i comuni avranno a disposizione, da parte dell'Inps, modalità telematiche di trasmissione per la comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile. **(art.20, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. I decessi e le variazioni di stato civile devono essere comunicati all'Inps, telematicamente, entro due giorni dall'evento.

2.2. In caso di ritardo o di omissione il responsabile del provvedimento ne risponde a titolo di danno erariale. **(art.20, c.13).**

3. La carta d'identità è valida per dieci anni e non più per cinque. **(art.3, c.2, R.D. 18 giugno 1931, n.773, nel testo modificato dall'art.31, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

3.1. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

3.2. L'estensione della validità a dieci anni si applica anche alle carte d'identità in corso di validità al 25 giugno 2008. **(art.31, c.2).**

3.3. Per il rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento nel periodo tra il 180° e il 90° giorno antecedente la scadenza stessa. **(art.31, c.3).**

3.4. Con circolare del ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 ottobre 2008, n.12, sono forniti chiarimenti interpretativi ed indicazioni operative.

4. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. **(art. 16bis, c. 1, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).**

4.1. Le modalità di attuazione saranno stabilite con uno o più decreti ministeriali.

5. La richiesta al cittadino di documenti diversi da quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare. **(art. 16bis, c. 2, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).**

6. I comuni omissivi sono sollecitati a procedere al popolamento, al costante aggiornamento ed al corretto utilizzo del sistema INA-SAIA. **(nota ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 2 dicembre 2008, n. 13131).**

6.1. L'omessa puntuale registrazione in INA potrà comportare gravi ripercussioni sul procedimento di individuazione degli aventi diritto alla "carta acquisti" per i non abbienti, i cui dati anagrafici e le variazioni vengono accertati attraverso il sistema INA-SAIA, a termini del D.M. 16 settembre 2008. **(in G.U. n. 281 dell'1 dicembre 2008).**

6.2. Con circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 10 febbraio 2009, n. 1791, è richiamata l'attenzione sulle disposizioni.

Mercati

1. A decorrere dall'anno 2009, gli enti locali provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. **(art. 7sexies, c. 2, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13).**

Servizi di polizia

1. I rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia provinciale, municipale e gli organi di polizia dello Stato, sono determinati dai piani coordinati di controllo del territorio. **(art.7, c.1, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125).**

1.1. Le modalità del raccordo operativo fra le polizie e le procedure da osservare saranno determinate con D.M. da emanare entro il 26 ottobre 2008. **(art.7, c.2).**

2. Il personale della polizia municipale è abilitato all'accesso al centro elaborazione dati del ministero dell'interno. **(art.8, D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.125).**

Digitalizzazione attività amministrativa

1. Le copie su supporto informatico di documenti non informatici originali sostituiscono gli originali, se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale. **(art. 23, c. 4, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, nel testo sostituito dall'art. 16, c. 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).**

Posta elettronica certificata

1. È obbligatoria l'istituzione di una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo, di cui dare comunicazione al CNIPA, che provvede alla pubblicazione delle caselle in un elenco consultabile per via telematica. **(art. 16, c. 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni ai propri dipendenti o a quelli di altra amministrazione pubblica, con effetto equivalente alla notificazione a mezzo posta. **(art. 16bis, c. 6, aggiunto al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).**

2.1. Con DPCM da emanare entro il 27 aprile 2009, saranno stabilite le modalità di attuazione.

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi sono depositati per un anno presso i comuni interessati. **(art.69, c.6, DPR 29 settembre 1973, n.600, nel testo modificato dall'art.42, c.1, lett. a, n.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei limiti e con i modi stabiliti dalla disciplina in materia di accesso.

1.2. Per l'accesso non sono dovuti tributi speciali.

2. Gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione annuale Iva sono depositati per un anno presso i comuni interessati. **(art.66 bis, c.2, DPR 26 ottobre 1972, n.633, nel testo modificato dall'art.42, c.1, lett. b, n.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei limiti e con i modi stabiliti dalla disciplina in materia di accesso.

2.2. Per l'accesso non sono dovuti tributi speciali.

Documentazione in formato elettronico

1. È prorogato al 31 dicembre 2009 (dal precedente 31 dicembre 2008), il termine dal quale non sarà più consentito l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica. **(art.35, c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel testo modificato dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).**

Carta acquisti

1. Gli enti locali possono essere autorizzati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere le richieste dei cittadini per l'accesso al beneficio della carta acquisti ed a presentarle al gestore del servizio (**art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.M. 16 settembre 2008, n. 89030, dall'art. 1, lett. d, D.M. 27 febbraio 2009, in G.U. n. 56 del 9 marzo 2009).**

1.1. Gli enti locali possono integrare il fondo carta acquisti vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale **(art. 12bis, aggiunto).**

LAVORI PUBBLICI

Norme tecniche per le costruzioni

1. Il regime transitorio per le norme tecniche per le costruzioni, scaduto il 31 dicembre 2007, già prorogato al 30 giugno 2009, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2010. **(art.20,c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2007, n.31, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1 septies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).**

Territorio e ambiente

1. 'E' azzerato il fondo per il ripristino del paesaggio istituito con la legge finanziaria 2008, di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree riconosciute dall'Unesco, al risanamento e ripristino dei luoghi e ad eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire. **(art.2, c.404, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

2. 'E' ridotta a 1,5 milioni di euro (da 5 milioni) la spesa autorizzata per il finanziamento di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. **(art.2, c.331, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

Risanamento edifici pubblici

1. 'E' azzerato il fondo di 5 milioni di euro, per l'anno 2008, istituito con la legge finanziaria 2008, destinato al risanamento degli edifici pubblici per interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto. **(art.2, c.440/443, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

Microprogetti

1. Dal 27 gennaio 2009, gruppi di cittadini organizzati possono formulare proposte operative di pronta realizzazione di opere di interesse locale, senza oneri per l'ente, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati **(art. 23, c. 1 e 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo della conversione in legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

1.1. L'ente locale provvede sulla proposta e, in mancanza, decorsi due mesi dalla presentazione, la stessa si intende RESPINTA. **(art. 23, c. 2).**

1.2. Le opere realizzate sono acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente. **(art. 23, c. 3).**

1.3. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi. **(art. 23, c. 1).**

Edilizia scolastica

1. Le risorse per l'ambiente e i beni culturali iscritti nel conto dei residui del bilancio statale 2008 e non utilizzate al 1° novembre 2008, sono destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti o di impianti e strutture sportive dei medesimi **(art. 2, c. 1 bis, aggiunto al D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169).**

2. A decorrere dall'1 novembre 2008, almeno il 15% delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche è destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici **(art. 7 bis, aggiunto al D.L. 1 settembre 2008, n. 137, dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169).**

2.1. Le economie maturate al 1° settembre 2008 sulle risorse già assegnate per edilizia scolastica e quelle relative a finanziamenti non movimentati dal 1° gennaio 2006 sono revocate, con rescissione dei contratti, e riutilizzate per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con obbligo, pena revoca del finanziamento, di avviare i lavori entro due anni dall'assegnazione.

Interventi infrastrutturali

1. Una quota delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate è assegnata al fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica, e le infrastrutture strategiche per la mobilità e l'edilizia abitativa. **(art. 18, c. 1, lett. b, e c. 4bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

Trasporto pubblico locale

1. 'E' azzerato il fondo istituito con la legge finanziaria 2008, destinato alla promozione e sostegno del trasporto pubblico locale, di 113 milioni di euro, per l'anno 2008, di 130 milioni di euro, per l'anno 2009, e di 110 milioni di euro, per l'anno 2010. **(art.1, c.304, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

PUBBLICO IMPIEGO

Riforma

1. Con legge 4 marzo 2009, n. 15, è assegnata delega al governo di adottare entro il 20 dicembre 2009 uno o più decreti legislativi di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 2).

1.1. L'esercizio della delega è finalizzata a:

- a) modificare la disciplina della contrattazione collettiva (art. 3);
- b) modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti (art. 4);
- c) introdurre strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (art. 5);
- d) modificare la disciplina della dirigenza pubblica (art. 6);
- e) modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti (art. 7).

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Gli enti possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente che ha già maturato un'anzianità massima contributiva di 40 anni. (art.72, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).

1.1. L'anzianità massima contributiva è calcolata in funzione del solo servizio effettivo (art. 72, c. 11, nel testo modificato dall'art. 6, c. 3, legge 4 marzo 2009, n. 15).

1.2. Prima di procedere all'applicazione della disciplina, in vigore dal 25 giugno 2008, gli enti devono adottare criteri che si configurano quale atto di indirizzo generale che, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o, comunque, adottati dall'autorità politica. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, ottobre 2008, n.10/2008).

Assunzione di personale

1. 'E ripristinato il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. (art.76, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1.1. 'E fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale.

2. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2.1. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

2.2. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (art.76, c.7).

3. L'assegnazione di personale da altra amministrazione, a termini dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, non costituisce nuova assunzione (parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 febbraio 2009).

4. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (art.35, c.5 ter, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.87, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. Sono valide fino al 31 dicembre 2009 le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 1999. Dal 1 gennaio 2010 riprende il normale decorso temporale del termine di scadenza delle graduatorie. (art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

4.2. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali è consentito per la copertura di posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili successivamente alla pubblicazione del bando di concorso ed all'approvazione della graduatoria, mentre è fatto divieto per la copertura di posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso. (art.91, c.4, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431).

Stabilizzazione precari

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto dei tetti di spesa, alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato. (art.1, c.558, legge 27 dicembre 2006, n.296, art.3, c.90, lett. b), legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Per gli anni 2008 e 2009, può procedersi alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- che al 1° gennaio 2008 sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativo, nel quinquennio precedente;
- che consegua, successivamente al 1° gennaio 2008, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2007;
- che sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006 o 2003/2007.

1.2. La stabilizzazione è diretta se il personale che ne beneficia è stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

1.3. Alla stabilizzazione del personale assunto con procedure diverse da quelle di cui al punto precedente si provvede previo espletamento di prove selettive.

1.4. La procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 aprile 2008, n.5/2008).

1.5. 'E da privilegiare il percorso che, per il solo anno 2008, prospetta la possibilità che bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato prevedano:

- a) una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;

b) il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima del 28 settembre 2007, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente a tale data. **(art.3, c.106, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.6. La facoltà di bandire concorsi riservati nella misura del 20% al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, di cui al precedente punto 2.5., è prorogata dal 31 dicembre 2008, al 30 giugno 2009. **(art. 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).**

2. Sono bloccati i processi di stabilizzazione in atto per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente. **(art.76, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Contrattazione integrativa

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la ragioneria generale dello Stato, gli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dall'organo di revisione. **(art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal Ministero dell'economia e finanze, sarà integrato da scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. **(art. 67, c. 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.2. La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul sito web dell'ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini. **(art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.3. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 20 gennaio 2009, n. 1, sono fornite istruzioni e informazioni sulle novità e indicazioni sulle modalità e sui termini di invio della relazione allegata al conto annuale. **(in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2009).**

1.4. La nuova scheda informativa sarà resa disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato in anticipo rispetto ai tempi della rilevazione relativa al conto annuale 2008 che, unitamente alla relazione allegata, sarà arricchito delle informazioni precedentemente comunicate dagli enti, separatamente, al ministero interno.

1.5. Per le esigenze connesse all'integrazione, la relazione al conto annuale 2008 dei comuni e delle unioni di comuni sarà anticipata al periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2009.

1.6. L'adempimento della pubblicazione sul sito web dell'ente è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi sottoscritti e verificati dall'organo di revisione, nonché delle specifiche schede informative del conto annuale.

1.7. Il mancato adempimento delle prescrizioni sulla contrattazione integrativa e sugli adempimenti ad essa connessi, comporta la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. **(art. 67, c. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa. **(art. 2, c. 32, legge 22 dicembre 2008, n. 203).**

Contratti di lavoro flessibile di tipo subordinato

1. 'E soppressa la norma che imponeva agli enti locali di avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile di tipo subordinato solo per esigenze stagionali o per periodi non superiore a tre mesi. **(art.36, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

1.1. 'E possibile ricorrere al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali.

1.2. Il carattere dell'eccezionalità va inteso in termini di imprevedibilità e non già di straordinarietà, escludendo che l'esigenza possa avere un carattere riconducibile ad un bisogno permanente. **(parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 17 luglio 2008, n.49/08).**

1.3. Dall'esigenza temporanea ed eccezionale può prescindere soltanto per i contratti di formazione e lavoro, stante la loro vocazione ad essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, purchè ciò emerga inequivocabilmente dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

1.4. 'E demandato ai CCNL l'individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

1.5. Non è consentito in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

1.6. Il divieto di rinnovo del contratto con il medesimo lavoratore ha carattere generale, tenuto conto che alla conclusione del contratto l'ente deve scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale.

1.7. Le tipologie contrattuali che rilevano per l'unico utilizzo del lavoratore sono:

- il tempo determinato;

- il lavoro autonomo;

- il lavoro somministrato.

1.8. 'E soppressa la norma che prevedeva il ricorso, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali ad assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, di durata, non rinnovabile, non superiore a sei mesi.

1.9. 'E soppressa la norma che prevedeva, in caso di violazione, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo nel triennio successivo.

2. 'E ribadito il divieto di utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale per periodi superiori al triennio nell'ultimo quinquennio. **(art.36, c. 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. Il limite si applica solo nel caso in cui il soggetto sia stato utilizzato con più tipologie contrattuali di tipo flessibile diverse, fermo restando per la medesima tipologia di contratto la disciplina sulla durata prevista dalla normativa specifica **(parere, dipartimento funzione pubblica, UPPA, 26 novembre 2008, n. 56).**

2.2. Per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato, occorre fare riferimento al D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368, che prevede esclusioni e discipline specifiche sul limite temporale e che, all'art. 5, c. 4 bis, in particolare, prevede che il regime restrittivo dei tre anni può essere superato ricorrendo per una sola volta alla stipula di un ulteriore contratto presso la direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di organizzazione sindacale.

2.3. Il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di concorso pubblico e, quindi, ogni procedura di reclutamento a tempo determinato, nel rigoroso rispetto dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001, risponde ad un fabbisogno temporaneo di volta in volta nuovo, è

assimilabile al caso di mansioni non equivalenti ed azzerata, pertanto, i periodi di contratto di lavoro flessibile precedentemente stipulati con la stessa amministrazione.

3. È ribadito quanto già ha formato oggetto, fra l'altro, della circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06 (in G.U. n.141 del 20 giugno 2006), sulla necessità di procedere sempre e comunque a procedure selettive, per cui ogni assunzione a termine deve essere preceduta da concorso pubblico. **(parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 8 aprile 2008, n.29/08).**

4. L'assunzione o l'impiego di lavoratori in violazione di disposizioni imperative non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. **(art.36, c.6, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

4.1. Il lavoratore assunto in violazione ha diritto al risarcimento del danno.

4.2. Le somme pagate devono essere recuperate dagli enti nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Personale ex Ente poste italiane

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2009, termine entro il quale il personale può essere inquadrato in ruolo nei limiti dei posti in organico. **(art.41, c.9, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).**

Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente decorsi 60 giorni dalla domanda, ma l'ente ha la facoltà di concederla o di negarla nel caso di pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'amministrazione. **(art.1, c.58, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.73, c.1, lett. a, b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. Viene, conseguentemente, meno la possibilità del differimento della trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi.

2. È confermata al 30% la quota dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time che costituisce economia di bilancio, mentre è innalzata al 70% (dal 50%) la quota da destinare ad incentivazione della mobilità del personale, solo per gli enti che hanno attivato piani di mobilità. **(art.1, c.59, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.73, c.2, lett. a, b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. Viene, conseguentemente, azzerata la quota (prima, del 20%) destinabile al miglioramento della produttività individuale e collettiva.

Aspettative e permessi

1. Le assenze per permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme sono definite, nei termini e nelle modalità di fruizione, dalla contrattazione collettiva. **(art.71, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

2. Le assenze per permessi retribuiti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. **(art.71, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

2.1. Per le somme di cui sopra, occorre fare riferimento a quelle che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, cioè alle somme destinate a remunerare la produttività, l'incentivazione ed i risultati. **(circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n.7, in G.U. n.209 del 6 settembre 2008).**

2.2. Fanno eccezione, intendendosi equiparate, le assenze per:

- congedo di maternità, compreso l'interdizione anticipata dal lavoro;

- congedo di paternità;

- lutto;

- citazione a testimoniare;

- espletamento delle funzioni di giudice popolare;

- decesso o documentata grave infermità del coniuge o parente entro il secondo grado o del convivente;

- portatori di handicap.

3. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 5 settembre 2008 n.8, sono forniti chiarimenti e posta l'attenzione sulla competenza dei dirigenti alla verifica della documentazione a supporto e giustificazione dell'assenza. **(in G.U. n.249 del 23 ottobre 2008).**

Lavoratori socialmente utili

1. È azzerato il fondo di 55 milioni di euro annui, istituito con la legge finanziaria 2008, per la stipula fra ministero del lavoro e comuni di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili. **(art.2, c.550, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

2. È ripristinata l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui per il triennio 2008/2010 destinata a contributi in favore dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni. **(art.2, c.552, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.5, c.1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126).**

3. Le convenzioni concernenti l'utilizzo di lavoratori socialmente utili devono essere trasmesse al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello Stato. **(art.36, c.4, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

4. Con D.M. lavoro, salute e politiche sociali 9 gennaio 2009, sono stati individuati i criteri per la stipula di nuove convenzioni e per l'assegnazione di risorse ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro. **(in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2009).**

4.1. Le nuove convenzioni sono riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni.

4.2. Ai fini dell'ammissione ai contributi, le domande devono essere presentate entro il 19 febbraio 2009.

5. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. **(art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468).**

5.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che avevano vuoti in organico hanno potuto procedere nell'anno 2007 alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche

per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. **(art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.2. Il limite massimo complessivo di assunzioni resta fissato in 2.450 unità.

5.3. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

5.4. L'incentivo non è soggetto a diversificazione e riduzione nei casi di assunzioni a tempo parziale ed è prioritariamente destinato a coprire gli oneri contributivi **(parere ministero lavoro, salute e politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 23 dicembre 2008, n. 57).**

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Un contributo annuo di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2009, è finalizzato a consentire la conclusione tempestiva (entro tre mesi) di procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili da almeno un triennio nei comuni della regione siciliana. **(art. 41, c. 16 terdecies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).**

Formazione

1. È soppressa la norma che prevedeva che gli enti locali possono avvalersi, per la formazione dei loro dirigenti, della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale. **(art.1, c.582, legge 27 dicembre 2006, n.296, soppressa dall'art.26, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2. È soppressa la norma che prevedeva che per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti, le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto avvalersi di istituzioni o organismi formativi, pubblici o privati, inseriti in apposito elenco nazionale tenuto dall'Agenzia per la formazione (soppressa), che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. **(art.1, c.583, legge 27 dicembre 2006, n.296, soppressa dall'art.26, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

2.1. Alla scelta dell'istituzione formativa si sarebbe dovuto procedere mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

2.2. In mancanza di regolamento che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007, non era ancora stata data attuazione alla disposizione. **(art.1, c.585 legge 27 dicembre 2006, n.296, soppressa dall'art.26, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Incentivi per la progettazione

1. È modificata, nei casi di progettazione interna, la costituzione del fondo dove affluisce fino ad un massimo dello 0,50% (era 2%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. **(art. 92, c.5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 10 quater, aggiunto al D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201; art. 61, c. 7bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 18, c. 4sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

1.1. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ripartizione per ogni singola opera o atto di pianificazione, che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori

dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.

1.2. Il gravame degli oneri accessori, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda dello 0,50%.

1.3. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Collaudi

1. Il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di collaudo svolto in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisito al bilancio dell'ente. **(art.61, c.9 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. La disposizione si applica anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso al 22 agosto 2008.

Collegi arbitrali

1. Il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è acquisito al bilancio dell'ente. **(art.61, c.9 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. La disposizione si applica anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali in corso al 22 agosto 2008.

Rimborsi, indennità e compensi rivalutabili

1. Per gli anni 2009-2010 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999, 2000 – 2002, 2003-2005 e 2006-2008. **(art.41 , c.7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).**

2. Per il biennio 2009-2010 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita. **(art.41 , c.7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).**

3. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. **(art.1, c.223, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

4. A decorrere dall'anno 2011, le indennità, i compensi e gli emolumenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono essere aggiornati con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010. **(art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).**

Equo indennizzo

1. Dal 1° gennaio 2009, al personale cui sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. **(art.70, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Assenze per malattia

1. Nei primi dieci giorni di assenza, di qualsiasi durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. **(art.71, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

1.1. Si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci di trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità e degli eventuali assegni ad personam. **(circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n.7, in G.U. n.209 del 6 settembre 2009).**

1.2. Sono da considerare utili ai fini della decurtazione:

- a) l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, c. 3, del TUEL ed all'art. 19, c. 6, del D.Lgs 165/2001;
- b) l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa;
- c) l'indennità di comparto;
- d) l'indennità per le funzioni di direzione generale corrisposta ai segretari comunali e provinciali;
- e) la retribuzione di posizione per le funzioni di direzione generale.

(parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 30 gennaio 2009, n. 1).

1.3. Il computo della decurtazione è effettuato in trentesimi e le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono considerate anch'esse assenze soggette a decurtazione.

1.4. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per assenze dovute a:

- infortuni sul lavoro;
- malattie per causa di servizio;
- ricoveri ospedalieri o in day hospital;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

1.5. Le economie di spesa derivanti dalla disciplina di cui al punto 1. non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. **(art.71, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

2.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protatta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. **(circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n.7, in G.U. n.209 del 6 settembre 2008).**

2.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

2.3. La certificazione medica è ammissibile anche se rilasciata da medici convenzionati con il SSN.

3. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità, possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. **(art.71, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133).**

3.1. La richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un

eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. **(circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n.7, in G.U. n.209 del 6 settembre 2008).**

4. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 5 settembre 2008, n.8, sono forniti chiarimenti e posta l'attenzione sulla competenza dei dirigenti alla verifica della documentazione a supporto e giustificazione dell'assenza. **(in G.U. n.249 del 23 ottobre 2008).**

Estensione giudicati

1. 'E prorogato anche per gli anni successivi al 2008, il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale. **(art.41, c.6, D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).**

1.1. Il divieto di estensione del giudicato in materia di personale è stato previsto ininterrottamente dal 1995 nell'ambito delle manovre finanziarie ed è, ora, riproposto a regime.

PATRIMONIO PUBBLICO

Piano alienazioni e valorizzazioni immobili

1. Al bilancio di previsione deve essere allegato il “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, costituito da un elenco comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. **(art.58, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. Con l’approvazione del piano gli immobili ivi inseriti sono classificati come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. **(art.58, c.2).**

1.2. La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

1.3. La variante è sottratta alla approvazione da parte della provincia o della regione in sede di accertamento di conformità rispetto agli strumenti urbanistici.

1.4. La verifica di conformità deve essere effettuata solo nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

1.5. In mancanza di precedenti trascrizioni, il piano ha effetto dichiarativo della proprietà per tutti gli immobili ivi inclusi. **(art.58, c.3).**

1.6. Il piano produce gli effetti trascrittivi e dell’iscrizione in catasto.

2. Gli immobili, anche residenziali, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare. **(art.58, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

CONTRATTI E APPALTI

Clausole compromissorie

1. È fatto divieto di inserire nei contratti per lavori, forniture e servizi clausole compromissorie o di sottoscrivere compromessi. **(art.3, c.19, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. In caso di violazione, le clausole o i compromessi sottoscritti sono nulli e viene a determinarsi, in capo al responsabile dei procedimenti, illecito disciplinare e responsabilità erariale.

1.2. Per i contratti già sottoscritti al 1° gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti, la competenza arbitrale prevista deve essere declinata e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. **(art.3, c.21, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).**

1.3. I collegi arbitrali eventualmente costituiti decadono automaticamente e le spese relative restano integralmente compensate tra le parti.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del processo civile e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 (termine rinviato dal 30 marzo 2009). **(art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31; art.8, D.L. 30 giugno 2008, n.113, assorbito dall'art.4 bis, c.12, aggiunto al D.L. 3 giugno 2008, n.97, dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n.129; art 1 ter, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1 quinquiesdecies, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).**

3. I compensi minimi e massimi degli arbitri stabiliti dalla tariffa ministeriale sono dimezzati ed è, comunque, vietato qualsiasi incremento dei compensi massimi. **(art. 241, c. 12, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nel testo modificato dall'art. 29, c. 1 quinquiesdecies, lett. b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).**

Escussione garanzie

1. I dipendenti pubblici sono obbligati, a pena di assoggettamento al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, ad escutere le fidejussioni e le polizze fideiussorie acquisite a garanzia di crediti degli enti di importo superiore a 250 mln di euro, entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione. **(art.28, D.L. 29 novembre 2008, n. 185).**

Lavori sotto soglia

1. È estesa da 100 mila a 500 mila euro l'area della procedura negoziale, potendosi affidare a trattativa privata lavori di importo complessivo fino a 500.000,00 euro. **(art. 122, c. 7 bis, aggiunto al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, dall'art. 1, c. 10 quinquies, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201).**

SOCIETA' PUBBLICHE

Società strumentali all'attività dell'Ente

1. Le società a capitale misto o interamente pubblico costituite o partecipate dalle Regioni e dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi la cui utilità è rivolta agli Enti stessi, nonché per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, sono ad oggetto sociale esclusivo e sono obbligate:

- ad operare esclusivamente con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- a non svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- a non partecipare in altre società o enti. **(art.13, c.1 e 2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. 'E rinviato dal 4 luglio 2008 al 4 gennaio 2009 il termine entro il quale le società devono cessare le attività non compatibili. **(art.13, c.3, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'art.4, c.7, D.L. 3 giugno 2008, n.97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n.129).**

1.2. I contratti conclusi dal 4 luglio 2006 in violazione sono nulli, salvo che siano stati conclusi in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data. **(art.13, c.4, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.3. 'E soppresso l'obbligo del ricorso alle procedure pubbliche per la cessione delle società. **(art.1, c.720, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Organi di amministrazione

1. Nelle società partecipate al 100% da un solo ente locale, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione non può superare, rispettivamente, l'80% ed il 70% delle indennità spettanti al sindaco o presidente della provincia, a seconda che la partecipazione sia, rispettivamente, di un comune o di una provincia. **(art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Dal 1° gennaio 2009, le predette percentuali sono ridotte, rispettivamente, al 70% e 60% e si applicano anche alle società controllate. **(art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.61, c.12; art.61, c.13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.2. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsivoglia altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

1.3. Dal 1° gennaio 2009, l'eventuale indennità di risultato non può superare il doppio del compenso lordo onnicomprensivo.

Regolamentazione

1. Con regolamenti governativi da emanare entro il 18 febbraio 2009, sarà previsto, fra l'altro **(art. 23 bis, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):**

a) l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno;

b) l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società a partecipazione mista.

Personale

1. L'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali deve avvenire con le stesse modalità dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. **(art.18, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

1.1. La disposizione decorre dal 21 ottobre 2008, con l'adozione, da parte delle società, di provvedimenti su criteri e modalità in coerenza.

1.2. Le altre società e quelle partecipate devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. **(art.18, c.2).**

1.3. Sono escluse dagli obblighi le società quotate su mercati regolamentari **(art.18, c.3).**

2. L'obbligo per gli enti locali di assicurare la riduzione della spesa di personale riguarda anche quella sostenuta, per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o, comunque, facenti capo all'ente locale. **(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo integrato dall'art.76, c.1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

3. Dal 1° gennaio 2009, le società degli enti locali, anche a capitale misto, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia per gli operai. **(art.20, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

4. Dal 1° gennaio 2009 sono abrogate le esenzioni per l'assicurazione per disoccupazione involontaria per operai e impiegati di aziende pubbliche. **(art.20, c.4 e 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Bonus famiglie

1. Il bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai dipendenti ed assimilati che posseggono i requisiti, è erogato sulla base di apposita richiesta, con autocertificazione degli elementi informativi, prodotta dai lavoratori interessati. **(art. 1, c. 1, 3 e 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

1.1. La richiesta è presentata utilizzando apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 5 dicembre 2008, prot. 184519. **(art. 1, c. 6).**

1.2. Le autocertificazioni ricevute dai richiedenti il bonus devono essere conservate per tre anni. **(art. 1, c. 21).**

2. Qualora la richiesta del bonus famiglie sia presentata in riferimento al reddito del periodo d'imposta 2007, il termine per la presentazione scade il 28 febbraio 2009. **(art. 1, c. 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2).**

2.1. Il beneficio spettante deve essere erogato entro il mese di febbraio 2009, secondo l'ordine di presentazione delle richieste nel limite del monte delle ritenute disponibile. **(art. 1, c. 7 e 8).**

2.2. In considerazione dell'intervenuto spostamento al 28 febbraio del termine di presentazione dell'istanza, si ritiene parimenti differito di un mese, dal 28 febbraio al 31 marzo, anche il termine ultimo per erogare il bonus da parte del sostituto **(circolare agenzia delle entrate, 3 febbraio 2009, n. 2/E).**

2.3. L'importo erogato è recuperato con compensazione sui versamenti unificati da eseguire a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. **(art. 1, c. 9).**

2.4. Entro il 30 aprile 2009, le richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di bonus devono essere trasmesse, in via telematica, all'Agenzia delle entrate. **(art. 1, c. 10).**

3. Qualora la richiesta del bonus famiglie sia presentata in riferimento al reddito del periodo d'imposta 2008, il termine per la presentazione scade il 31 marzo 2009. **(art. 1, c. 12, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).**

3.1. Il beneficio spettante deve essere erogato entro il mese di aprile 2009, secondo l'ordine di presentazione delle richieste nel limite del monte delle ritenute disponibile. **(art. 1, c.13, 14 e 15).**

3.2. L'importo erogato è recuperato con compensazione sui versamenti unificati da eseguire a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. **(art. 1, c. 9).**

3.3. Entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di bonus devono essere trasmesse, in via telematica, all'Agenzia delle entrate. **(art. 1, c. 16).**

Dichiarazioni

1. Dal mese di gennaio 2010, (termine rinviato di un anno) con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte. **(art.44 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dall'art.1, c.121, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo**

modificato dall'art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

1.1. Con decreti ministeriali saranno definite le modalità attuative e si provvederà alla semplificazione e armonizzazione degli ordinamenti. **(art.1, c.122 e 123, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenenti i dati fiscali e contributivi è fissato al 31 luglio di ogni anno. **(art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.42, c.7 ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).**

3. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod. 770, è fissato al 31 luglio di ciascun anno. **(art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Momento impositivo

1. Per il triennio 2009-2011, la disciplina delle operazioni soggette ad Iva ad esigibilità differita è estesa a tutte le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti diversi dai privati consumatori, anche se non effettuate nei confronti dello Stato e di enti pubblici. (**art. 7, c. 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2).**

1.1. Il debito d'imposta e il diritto alla detrazione sorgono al momento del pagamento del corrispettivo, con un termine di differimento massimo di un anno, ed a condizione che l'esigibilità differita sia stata annotata in fattura.

1.2. Con D.M. sarà determinato il volume d'affari entro cui il regime potrà essere applicato ed ogni altra disposizione attuativa.

Rimborsi e compensazioni

1. È soppressa la disposizione che imponeva l'obbligo di comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di utilizzare crediti Iva in compensazione per importi superiori a 10.000,00 euro. (**art. 16, c. 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2).**

Elenco clienti e fornitori

1. È soppresso l'obbligo della presentazione, entro il 29 aprile di ciascun anno, dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti. (**art. 8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, soppresso dall'art.33, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).**

Dichiarazione annuale

1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle dichiarazioni Iva con modello unificato unitamente a quella ai fini Irap, è fissato al 30 settembre di ciascun anno. (**art.2, c.1, 2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 42, c. 7 ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14).**

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Istituzione

1. 'E rinviato al 1 gennaio 2010 (proroga di un anno) il termine dal quale l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della regione ed è istituita con legge regionale. (**art.1, c.43, legge 24 dicembre 2007, n.244; art. 42, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14**).

Dichiarazione

1. Non è consentita la presentazione tramite banca o ufficio postale della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi. (**art.2, c.1, 2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 42, c. 7ter, lett. a, b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14**).

1.1. Il termine per la presentazione esclusivamente in via telematica della sola dichiarazione fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, è fissato al 30 settembre di ciascun anno.

1.2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione Irap con modello unificato unitamente a quella ai fini Iva, è fissato al 30 settembre di ciascun anno.

2. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, la dichiarazione annuale non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. (**art.1, c.52, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

2.1. Nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale, l'attuazione della norma è sospesa e pertanto, continua ad essere presentata in forma unificata. (**D.M. 11 settembre 2008, in G.U. n.240 del 13 ottobre 2008**).

Indennità e gettoni amministratori

1. Le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive (indennità consiglieri e amministratori locali) sono assimilate al reddito di lavoro dipendente. In relazione ad esse risulta irrilevante l'ulteriore attività esercitata dal percettore del reddito e, conseguentemente, sui soggetti percettori non può gravare nessuna somma a titolo di Irap. (**risoluzione agenzia delle entrate 28 settembre 2007, n.274/E**).

1.1. I compensi erogati concorrono alla determinazione della base imponibile dell'ente.